

Attività di interesse generale e diverse

cantiereterzosettore.it/riforma/ets-ente-del-terzo-settore/attivita-di-interesse-generale-e-secondarie/

Una delle condizioni necessarie per assumere la **qualifica di ente del Terzo settore (Ets)** è quella di svolgere, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che possono essere qualificate “di interesse generale” sono elencate dalla normativa di riferimento. L’elenco (aggiornabile) delle 26 tipologie spazia dalla sanità all’assistenza, dall’istruzione all’ambiente, dall’housing all’agricoltura sociale e al commercio equo.

La corretta individuazione di tali attività e le modalità di svolgimento delle stesse (a titolo gratuito o oneroso) è fondamentale anche al fine di qualificare come commerciale o non commerciale, in primis, la singola attività di interesse generale e, di conseguenza, l’Ets nel suo complesso.

Gli Ets possono esercitare anche **attività diverse da quelle generali**, a patto che l’atto costitutivo o lo statuto lo consenta e che tali attività risultino essere secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale e siano dunque funzionali a sostenere, supportare, promuovere e agevolare il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ets.

Le attività secondarie sono individuate con decreto ministeriale, in base al rapporto tra l’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività rispetto a quelle impiegate nelle attività di interesse generale.

COME FUNZIONA

Gli Ets possono svolgere le seguenti attività di interesse generale, previste dall’articolo 5 del codice del Terzo settore:

1. **interventi e servizi sociali e per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone disabili**;*
2. **interventi e prestazioni sanitarie**;
3. **prestazioni socio-sanitarie**; *
4. **educazione, istruzione e formazione professionale e le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa**; *
5. interventi e servizi finalizzati alla **salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente** e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, e **alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo***;
6. interventi di tutela e valorizzazione del **patrimonio culturale e del paesaggio**; *
7. **formazione** universitaria e post-universitaria;
8. **ricerca** scientifica di particolare interesse sociale;

9. **organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative** di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
10. **radiodiffusione sonora a carattere comunitario**; *
11. organizzazione e gestione di **attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso**;
12. **formazione extra-scolastica**, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del **bullismo** e al contrasto della **povertà educativa**;
13. **servizi strumentali ad enti del Terzo settore** resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
14. **cooperazione allo sviluppo**; *
15. attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del **commercio equo e solidale***, nello specifico un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata solitamente in un paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata. Il rapporto deve essere finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato prevede il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
16. servizi finalizzati all'**inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro** dei lavoratori e delle persone svantaggiate, con disabilità, beneficiarie di protezione internazionale o senza fissa dimora; *
17. **alloggio sociale** e ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; *
18. **accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti**;
19. **agricoltura sociale**; *
20. organizzazione e gestione di **attività sportive dilettantistiche**;
21. **beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita** di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a **sostegno di persone svantaggiate**; *
22. promozione della **cultura della legalità**, della **pace tra i popoli**, della nonviolenza e della difesa non armata;
23. promozione e **tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici**, nonché dei **diritti dei consumatori e degli utenti** *, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le **banche dei tempi** * e i **gruppi di acquisto solidale** *;
24. cura di procedure di **adozione internazionale**; *
25. **protezione civile**; *
26. **riqualificazione di beni pubblici** inutilizzati o di **beni confiscati** alla criminalità organizzata.

Tale elenco può essere aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Le attività di interesse generale individuate dall'ente devono essere obbligatoriamente indicate nello statuto: al fine di ricondurle in modo immediato a quelle elencate dall'articolo 5 del Codice è possibile riportare per intero il testo delle singole lettere lì riportate.

* fanno riferimento a una specifica normativa.

Tutti gli Ets, con le rispettive differenze per imprese sociali e cooperative sociali.

CASI SPECIFICI

Le imprese sociali possono svolgere tutte le attività di interesse generale elencate, con l'aggiunta del microcredito ma ad esclusione della:

- **beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita** di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a **sostegno di persone svantaggiate**;
- promozione della **cultura della legalità**, della **pace tra i popoli**, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e **tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici**, nonché dei **diritti dei consumatori e degli utenti**, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le **banche dei tempi** e i **gruppi di acquisto solidale**;
- cura di procedure di **adozione internazionale**;
- **protezione civile**.

Nel caso dell'**impresa sociale**, si intende svolta in via principale l'attività per la quale i relativi ricavi siano superiori al 70% dei ricavi complessivi dell'impresa sociale.

Diversamente, le **cooperative sociali**, possono svolgere le attività indicate dalla normativa di riferimento, in particolare:

- la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
- lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

OBBLIGHI E DIVIETI

Le attività di interesse generale devono essere indicate nello statuto.

La natura secondaria e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale deve essere documentata dall'organo di amministrazione nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Un'altra attività fondamentale che gli Ets possono realizzare è quella di raccolta fondi. Il legislatore della riforma definisce per la prima volta la "raccolta fondi", identificandola nel "complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un ente del Terzo settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale". A tal proposito, è possibile effettuare

la raccolta fondi anche attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

L'ente che non svolga, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale perde la qualifica di Ets.

NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO

Legge 6 giugno 2016, n. 106 “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”: art. 5

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”: art. 5, 6, 13, 79 comma 2, 3 e 5

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale”: art. 2

Nota del ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 20 del 27 dicembre 2018 “Codice del Terzo settore. Adeguamenti statutari”

Nota del ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 3650 del 12 aprile 2019 “Statuti degli enti del Terzo settore. Individuazione delle attività di interesse generale e delle finalità. Artt. 4, comma 1, 5 comma 1 e 21.”

ENTRATA IN VIGORE

Dal 3 agosto 2017 per gli Ets e dal 20 luglio 2017 per le imprese sociali.

NORMATIVA TRANSITORIA

Gli enti costituiti **dopo** l’entrata in vigore del codice del Terzo settore (3 agosto 2017) devono uniformarsi alle disposizioni citate.

Agli enti costituiti **prima** della riforma, e comunque fino all’operatività del registro unico nazionale del Terzo settore, si applica la normativa previgente relativa all’iscrizione degli enti nei registri Onlus, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale.

La scheda è aggiornata a dicembre 2020.